

Decreto esecutivo
concernente l'attuazione di una politica energetica integrata
attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso
e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e
l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione
di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso
il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e
della consulenza nel settore dell'energia
 (del 6 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.–, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia;
- il decreto legislativo del 25 gennaio 2016 concernente l'approvazione della seconda tranche di 30 milioni di franchi del credito quadro complessivo di 65 milioni per il periodo 2011-2020;
- il decreto legislativo del 12 dicembre 2016 concernente l'aumento di fr. 40'000'000.–, per un totale complessivo di fr. 70'000'000.– per il periodo 2016-2020, del credito quadro approvato con il decreto legislativo del 25 gennaio 2016 concernente l'approvazione della seconda tranche di fr. 30'000'000.– del credito quadro complessivo, per il periodo 2011-2020, di fr. 65'000'000.–;
- la legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂) del 23 dicembre 2011;¹

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1² Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia e fissa il credito allo scopo destinato per il periodo 2016-2020.

Ripartizione del credito quadro

Art. 2³ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato a fr. 68 000 000.– ed è così ripartito:

Efficienza energetica	54.5
– Risanamento edifici	50.5
– Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A	3.5
– Processi industriali, commercio e servizi	0.5
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili	8.5

¹ Ingresso modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

² Art. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

³ Art. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342; precedente modifica: BU 2016, 515.

– Energia solare termica (senza risanamento dell'involucro)	0.5
– Energia legno	4
– Energia biomassa vegetale	0.3
– Pompe di calore di grande potenza	0.6
– Conversione da riscaldamento elettrico o alimentato con olio combustibile	3.1
Distribuzione di energia termica	4
– Reti di teleriscaldamento	4
Informazione, sensibilizzazione, formazione, postformazione e consulenza	1
– Provvedimenti indiretti della politica energetica comunale	1
Totale	68

Capitolo secondo Autorità competenti e procedura

Autorità competenti

Art. 3 ¹Le decisioni di concessione degli incentivi sino a fr. 50'000.– competono alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS) e, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9, alla Sezione forestale (in seguito SF). Per incentivi sino a fr. 100'000.– le decisioni sono emanate dalla Divisione dell'ambiente (in seguito DA) mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

²In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

³Nell'applicazione del presente decreto, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

Procedura

Art. 4 ¹Le domande di incentivo sono presentate alla SPAAS rispettivamente, per i contributi di cui all'art. 9, alla SF mediante l'apposito modulo da richiedere alle stesse autorità amministrative o compilabile dal sito internet www.ti.ch/incentivi.

²La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo corredate da tutte le informazioni e la documentazione richiesta, è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

³La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato impianto, edificio o rapporto.

Capitolo terzo Condizioni e ammontare degli incentivi

Condizioni generali

Art. 5⁴ ¹La concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell'emanazione della decisione di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o, per gli impianti di cui all'art. 9, dalla SF. L'autorizzazione preventiva non conferisce, comunque, diritto alla concessione dell'incentivo.

²...

³A seguito di una motivata richiesta, la SPAAS o la SF può prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.

⁴Gli incentivi previsti agli art. 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 14 cpv. 3 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per l'art. 10. Quest'ultima deve essere allegata alla domanda di incentivo, pena l'irricevibilità della stessa.

⁵Il versamento dell'incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l'esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l'apposito formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Per gli incentivi di cui agli art. 9 e 14 la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento di acconti sino a concorrenza dell'80% dell'importo di incentivo concesso.

⁶Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando gli incentivi e i contributi previsti nel presente decreto, esclusi quelli di cui agli art. 6a, 9 e 14, al massimo un importo di fr. 400'000.–.

⁴ Art. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

⁷Oggetti che hanno come unico proprietario la Confederazione o il Cantone non possono accedere agli incentivi del presente decreto.

⁸Per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un ammontare minimo di fr. 2'000.– per ogni richiesta.

⁹Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente.

¹⁰Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.⁵

Risanamento energetico degli edifici

Art. 6⁶ ¹Edifici esistenti soggetti ad un miglioramento dell'isolamento termico sono al beneficio degli incentivi di cui all'art. 6a. Ulteriori incentivi sono concessi per il raggiungimento di uno standard energetico in accordo all'art. 6b.

²Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2000; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³Sono al beneficio degli incentivi di cui agli art. 6a e 6b solo gli edifici già soggetti a riscaldamento.

⁴Gli edifici soggetti all'esenzione dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui agli art. 6a e 6b.

Risanamento energetico degli edifici -

Risanamento Base⁷

Art. 6a⁸ ¹Per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a 60 fr/m² per i singoli elementi costruttivi seguenti:⁹

- a) tetto, a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- b) pareti verso l'esterno (facciate) e/o muri verso terra interrati fino a 2 metri, a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- c) pavimenti verso l'esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra interrati fino a 2 metri, a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- d) lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente $U_{\text{vetro}} \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ e che l'involucro circostante sia risanato termicamente conformemente ai punti a) per i lucernari e b) per le finestre.

²Le singole richieste di cui al cpv. 1 soggette ad incentivi a partire da fr. 10'000.– devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus.

³In linea di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio. La prestazione propria non può essere rivendicata e vengono pertanto riconosciuti tutti i m² fino all'importo massimo dei costi dei materiali.

⁴Per l'allestimento della richiesta di incentivo di cui al presente articolo fanno stato le indicazioni contenute nelle «Linee guida al Risanamento Base», ottenibili dal sito internet www.ti.ch/incentivi.

⁵Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi ottenuti in ambito del Programma Edifici federale.

⁶Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Risanamento energetico degli edifici -

Edifici certificati

Art. 6b¹⁰ ¹Per risanamenti di edifici che beneficiano degli incentivi di cui all'art. 6a (in seguito Risanamento Base) sono accordati i seguenti incentivi, ritenuto un massimo di fr. 100'000.–:

- a) un incentivo pari all'80% del Risanamento Base, se l'edificio raggiunge almeno la classe C alla voce «efficienza energetica dell'involucro» del rapporto di consulenza CECE Plus;

⁵ Cpv. introdotto dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

⁶ Art. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

⁷ Nota marginale modificata dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

⁸ Art. introdotto dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

⁹ Frase introduttiva modificata dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

¹⁰ Art. introdotto dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

- b) un incentivo pari al 100% del Risanamento Base, se l'edificio raggiunge almeno la classe CB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del rapporto di consulenza CECE Plus;
- c) un incentivo pari al 140% del Risanamento Base, se l'edificio raggiunge almeno la classe BB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del rapporto di consulenza CECE Plus;
- d) un incentivo pari al 160% del Risanamento Base, se l'edificio raggiunge almeno la classe AB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del rapporto di consulenza CECE Plus.

²Per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi, ritenuto un massimo di fr. 200'000.–:

- a) un incentivo pari al 220% del Risanamento Base, se l'edificio ottiene la certificazione Minergie;
- b) un incentivo pari al 240% del Risanamento Base, se l'edificio ottiene la certificazione Minergie-P o Minergie-A;
- c) un ulteriore incentivo forfetario di fr. 10'000.– per l'ottenimento del complemento Minergie-Eco.¹¹

³Gli incentivi di cui al cpv. 1 non possono essere cumulati con quelli di cui al cpv. 2.

⁴Il rapporto di consulenza CECE Plus per gli incentivi di cui al cpv. 1 rispettivamente la certificazione provvisoria Minergie per gli incentivi di cui al cpv. 2 devono essere allestiti e presentati prima dell'inizio dei lavori di risanamento.

⁵La concessione degli incentivi di cui al cpv. 1 relativi ad edifici che non possono essere certificati secondo il CECE, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimo, sarà valutata caso per caso dalla SPAAS.

⁶Edifici provvisti di un rapporto di consulenza CECE Plus rispettivamente di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite il presente o precedenti crediti quadro non sono incentivabili ai sensi del presente decreto.

⁷Nel caso siano già stati ottenuti degli incentivi in ambito del Programma Edifici federale, questi possono essere ritenuti validi al pari del Risanamento Base per l'ottenimento degli incentivi di cui ai cpv. 1 e 2.

⁸Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

Art. 7¹² ¹Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-P o Minergie-A è accordato un incentivo pari a fr. 75.–/mq di A_E (superficie di riferimento energetico), ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

²Per l'ottenimento del complemento Minergie-Eco ad una delle certificazioni Minergie di cui al cpv. 1 è accordato un ulteriore incentivo di fr. 20.–/m² di A_E.

³La certificazione provvisoria Minergie per gli incentivi di cui ai cpv. 1 e 2 deve essere allestita e presentata prima dell'inizio dei lavori.

⁴Edifici nuovi provvisti di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite precedenti crediti quadro non sono incentivabili ai sensi del presente decreto. Sono esclusi gli ampliamenti della superficie di riferimento energetico.

⁵Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 8 ¹Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese può essere accordato un incentivo pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un importo massimo di fr. 10'000.–.¹³

²La SPAAS può rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto.

³In alternativa all'incentivo per lo studio possono essere riconosciuti, fino ad un massimo di fr.10'000.–, i seguenti costi:

¹¹ Cpv. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342.

¹² Art. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342; precedente modifica: BU 2016, 515.

¹³ Cpv. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

- taxa del primo anno di adesione all'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC);
- taxa del primo anno di adesione a Cleantech Agentur Schweiz (act);
- analisi energetica sulle potenzialità di riduzione di CO₂ alla base della convenzione con l'UFAM per il rimborso della taxa sul CO₂;
- l'ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energeo;
- l'ammontare del primo anno di consulenza con un esperto Reffnet.ch.

⁴Per la sottoscrizione di un accordo vincolante al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti di cui ai cpv. 1 e 3 è concesso un incentivo di fr. 5'000.-. L'incentivo viene riconosciuto unicamente per sottoscrizioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2016.

⁵Non vengono riconosciuti incentivi di cui ai cpv. 1 e 3 per lo stesso oggetto, per il quale è già stato versato un incentivo cantonale tramite il presente o precedenti crediti quadro.

⁶Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo l'analisi energetica o i provvedimenti previsti non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.¹⁴

Impianti a legna

Art. 9 ¹Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kW_{th} è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impianto è dotato di filtro per l'abbattimento di polveri sottili;
- l'impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
- la progettazione deve essere conforme alle direttive «QM-Holzheizwerke» (www.qmholzheizwerke.ch);
- il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all'art. 28 della legge cantonale sulle foreste (LCFo) (escluso il pellets).¹⁵

²L'incentivo corrisponde a fr. 25.-/mq di superficie di riferimento energetico A^E ritenuto un massimo pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

³Per migliorie a centrali a legna esistenti, ma tecnologicamente superate, il contributo corrisponde al 20% dell'investimento riconosciuto.

⁴È riconosciuto un contributo per i filtri per l'abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

⁵Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate in modo saltuario o adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.).

⁶Il diritto all'incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell'impianto.

Impianti solari termici¹⁶

Art. 10 ¹Per la realizzazione su edifici già esistenti di impianti solari termici, repertoriati su www.listacollettori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia, è accordato un incentivo di fr. 1'200.- + fr. 500.-/kW_{th}. L'incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kW_{th}.

²Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kW_{th} devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.

⁴L'incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all'art. 6b.¹⁷

⁵Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.¹⁸

Impianti per lo sfruttamento della biomassa vegetale

Art. 11 ¹Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa vegetale è accordato un incentivo se:

¹⁴ Cpv. introdotto dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

¹⁵ Cpv. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

¹⁶ Nota marginale modificata dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

¹⁷ Cpv. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

¹⁸ Cpv. introdotto dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

- l'impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all'anno;
 - l'impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR).
- ²L'ammontare dell'incentivo è determinato in funzione dell'efficienza energetica e ambientale della soluzione proposta, ritenuto un importo massimo di fr. 100'000.–.
- ³Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.¹⁹

Pompe di calore di grande potenza

Art. 12 ¹Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompa di calore) è accordato un incentivo di fr. 50'000.– + fr. 150.–/kW_{th}, ritenuto un importo massimo di fr. 200'000.– se:

- la potenza termica nominale dell'impianto è di almeno 200 kW_{th};
- l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

²Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.²⁰

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile²¹

Art. 13²² ¹Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento:

- pompa di calore aria/acqua fino a 15 kW_{th}: fr. 2'500.– + fr. 100.–/kW_{th};
- pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kW_{th}: fr. 1'600.– + fr. 60.–/kW_{th};
- pompa di calore acqua/acqua fino a 15 kW_{th}: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW_{th};
- pompa di calore acqua/acqua superiore a 15 kW_{th}: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW_{th};
- pompa di calore salamoia/acqua fino a 15 kW_{th}: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW_{th};
- pompa di calore salamoia/acqua superiore a 15 kW_{th}: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW_{th};
- teleriscaldamento:
 - potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 5'000.– + fr. 50.–/kW_{th};
 - potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 20'000.– + fr. 20.–/kW_{th}, massimo fr. 60'000.–.²³

^{1bis}Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 1:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 11'000.– + fr. 50.–/kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 26'000.– + fr. 20.–/kW_{th}, massimo fr. 66'000.–.

²Per gli incentivi di cui ai cpv. 1 e 1bis le pompe di calore con potenze fino a 15 kW_{th} devono essere munite del «modulo di sistema per pompe di calore (PdC-modulo di sistema)» e fino a 100 kW_{th} devono essere munite del «marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP». Per le sonde geotermiche le imprese di perforazione devono possedere il «marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche».

³Qualora la conversione implicasse l'installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio è concesso un ulteriore bonus di fr. 2'500.– + fr. 100.–/kW_{th} fino ad un massimo di fr. 5'000.–.

⁴Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli art. 6b e 14.

⁵Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

¹⁹ Cpv. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

²⁰ Cpv. modificato dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

²¹ Nota marginale modificata dal DE 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 515.

²² Art. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342; precedente modifica: BU 2016, 515.

²³ Cpv. modificato dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

Reti di teleriscaldamento

Art. 14²⁴ 1Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un incentivo massimo del 20% dei costi d'investimento riconosciuti, su base di un progetto definitivo valutato e approvato dall'ufficio competente.

2Per l'elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento può essere concesso un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.-. Il pagamento dell'incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale. L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito UACER) si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.

3Per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento sono accordati i seguenti incentivi:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 5'000.- + fr. 50.-/kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 20'000.- + fr. 20.-/kW_{th}, massimo fr. 60'000.-.

3bisPer l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 3:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 11'000.- + fr. 50.-/ kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 26'000.- + fr. 20.-/ kW_{th}, massimo fr. 66'000.-.

3terPer gli incentivi di cui al cpv. 3bis le pompe di calore con potenze fino a 15 kW_{th} devono essere munite del «modulo di sistema per pompe di calore (PdC-modulo di sistema)» e fino a 100 kW_{th} devono essere munite del «marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP».

4Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli art. 6b e 13.

5Per l'incentivo di cui al cpv. 1 il diritto decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

Per gli incentivi di cui ai cpv. 2 e 3, il diritto decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo l'analisi energetica o i provvedimenti previsti non sono stati realizzati. La conclusione dei lavori deve essere confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.²⁵

Politica energetica nei Comuni

Art. 15 1Ai Comuni sono concessi incentivi per le seguenti attività approvate dal competente organo decisionale comunale (misure indirette):

- attività di informazione e sensibilizzazione (anche tramite una pianificazione annuale);
- piano energetico comunale;
- piano di illuminazione pubblica;
- consulenze energetiche ai cittadini tramite uno «sportello energetico»;
- analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare comunale (previa presentazione di un rapporto con le specifiche);
- certificazione «città dell'energia» (costi effettivi sostenuti);
- applicazione Controllo prescrizioni in cantiere (CPC);
- altri progetti comunali esemplari e innovativi.

2L'ammontare dell'incentivo corrisponde al 30% dei costi effettivi riconosciuti.²⁶

3L'UACER si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità della documentazione accompagnante la richiesta di incentivo.

4Per lo stesso progetto o attività il comune non può beneficiare di altri incentivi ai sensi di questo decreto.

5Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo il progetto o le attività non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.²⁷

²⁴ Art. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342; precedente modifica: BU 2016, 515.

²⁵ Cpv. modificato dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

²⁶ Cpv. modificato dal DE 12.10.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 342; precedente modifica: BU 2016, 515.

²⁷ Cpv. introdotto dal DE 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 177.

Capitolo quarto
Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 16 Gli incentivi del presente decreto sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa entro il 31 luglio 2016.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 17 ¹Il decreto esecutivo 12 ottobre 2011 concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali è abrogato.

²Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 maggio 2016.

³Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2020.

Pubblicato nel BU **2016**, 213.